

Milano, 11 luglio 2017

Spett.le

Direzione IV del Dipartimento del Tesoro

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

Mail: dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it

Oggetto: risposta alla consultazione pubblica avviata dal Dipartimento del Tesoro sullo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi europei di investimento a lungo termine (cd. ELTIF)

Premessa

AIFI, ringraziando per l'opportunità di confronto concessa nell'ambito della consultazione in oggetto, desidera proporre alcune considerazioni di carattere generale, nonché alcune richieste di chiarimento relative agli operatori specializzati nell'attività di private equity e private debt.

I Fondi di investimento europei a lungo termine o ELTIF, di cui al Regolamento (UE) 2015/760, nascono, nelle intenzioni del legislatore europeo, allo scopo di istituire un volano per l'economia reale, volto a veicolare ad essa le risorse raccolte sui mercati finanziari.

In via generale, pertanto, non può che esprimersi apprezzamento per l'opportunità offerta dalla consultazione in oggetto di sottoporre al Ministero alcune riflessioni, in considerazione delle opportunità di mercato offerte dall'implementazione di tale normativa che potrebbero migliorare il ricorso a tali schemi di raccolta dei capitali per il comparto degli investimenti alternativi.

Rif.to: art. 4-quinquies.1, comma 6, introdotto dall'art. 1, comma 3 dello schema di Decreto

Preliminarmente, si evidenzia che il Regolamento (UE) 2015/760 lascia minimo potere di intervento in materia tanto agli Stati Membri, quanto alle Autorità nazionali competenti. Se ciò è dovuto, innanzitutto, alla diretta applicabilità negli ordinamenti nazionali del Regolamento, gioca altresì un ruolo importante in tal senso la previsione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 dello stesso, in virtù della quale "gli Stati membri si impegnano a non prevedere ulteriori obblighi nella materia disciplinata dal presente regolamento".

Con piacere accogliamo il fatto che lo schema di Decreto pare allinearsi a tale dettame evitando l'imposizione di una disciplina ad hoc, come nel caso dei fondi EuVECA ai quali sono state applicate previsioni aggiuntive che stanno rendendo più difficile lo sviluppo dell'industry, sia da parte dei gestori, sia da parte degli investitori.

Per tale motivo, si chiede di eliminare la facoltà, per Consob, di richiedere informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto rispetto a quelle di cui all'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4 del Regolamento ELTIF (richiamata all'articolo 4-quinquies.1, comma 6, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello Schema di Decreto).

Ciò in quanto si ritiene che la normativa europea sia sufficientemente in grado di garantire la piena tutela degli investitori, mediante la fornitura di informazioni adeguate ed esaustive. Inoltre, l'eventuale imposizione di ulteriori obblighi informativi si tradurrebbe in un onere per gli intermediari contrario a quel principio di cui al Regolamento ELTIF in base al quale gli Stati membri sono tenuti a non prevedere ulteriori obblighi nella materia disciplinata dal regolamento medesimo (articolo 1, paragrafo 3 Regolamento ELTIF), al fine di non distorcere la concorrenza tra operatori nazionali e comunitari.

Rif.to: art. 4-quinquies.1, comma 2, introdotto dall'articolo art. 1, comma 3 dello schema di Decreto

Con riferimento agli adempimenti a carico dei gestori in caso di "prima istituzione di un ELTIF", si richiama quanto osservato sub art. 1 della Relazione resa disponibile in sede di consultazione, ovvero la non necessità di coinvolgimento di Consob nel caso in cui il gestore sia già iscritto agli albi di cui agli artt. 35 e 35-ter TUF. Si chiede altresì di confermare che tale autorizzazione avvenga nel contesto della procedura di autorizzazione alla gestione di un ELTIF di cui all'art. 5 del Regolamento 2015/760, nel rispetto dei termini ivi previsti.

Con riferimento all'iscrizione del gestore di un ELTIF nella sezione distinta degli albi di cui agli artt. 35 e 35-ter, si evidenzia come la stessa sarebbe cumulativa, e non alternativa, rispetto all'iscrizione nell'albo dei GEFIA, considerato che i gestori potrebbero non dedicarsi, in via esclusiva, alla gestione di ELTIF.